

# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 195

OGGETTO:

Sentenza Tribunale Penale Terracina n.242/2010

Impegno spesa e liquidazione in favore del sig. Fracasso Ivano M.

Rimborso spese di lite ex art.67 DPR n.268/1987

data - 8 APR. 2011

del mese di APRILE

alle ore 12,45

e seguenti, nella sede

L'anno duemilaundici, il giorno Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE X ASS	SENTE
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE   ASS	SENTE
FERRARI FRANCO	PRESENTE × ASS	SENTE
D'AMICO GIANNI	PRESENTE   ASS	SENTE
MARAGONI LORETO	PRESENTE   ASS	SENTE
MASCI GIOVANNI	PRESENTE 🔀 ASS	SENTE
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE ASS	SENTE X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE ASS	SENTE 🛰

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

# PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

# PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 3.03.2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Melecuelt

Avv. Martina Iannetti

Terracina, 30.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Ada Nasti

Sde fler

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sentenza n.242/2010 con cui il Tribunale di Terracina, a definizione del procedimento penale nrg 1006/2007, assolveva gli imputati, Romagna Ermanno, Saviani Gianni e Fracasso Ivano Marco, tutti dipendenti del Comune di Terracina, per non aver commesso il fatto:

VISTA la parcella (munita di visto di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina) presentata al sig. Fracasso Ivano Marco dal suo legale, avv. Orfeo Palmacci, per un importo complessivo di Euro 3.181,46 (compresi accessori di legge);

VISTO il disposto di cui all'art.67 del DPR n.268/1987 secondo cui "l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio";

CONSIDERATO che il sig. Fracasso Ivano Marco, con nota prot. n.52373/I del 28.09.2010, ha chiesto il rimborso delle spese di lite sostenute, sebbene lo stesso non abbia, in sede di apertura del procedimento penale, richiesto a questa Amministrazione di esprimere gradimento al nominativo del legale individuato;

CONSIDERATO che copiosa giurisprudenza amministrativa (TAR Abruzzo, Pescara, 07.03.1997 n.108; TAR Veneto, Venezia, 05.10.1999 n.1505; TAR Sicilia, Catania, 14.12.2001 n.318), il Ministero dell'Interno (circolare del 30.05.2003), così come la Corte dei Conti (parere Sezione Lombardia n.514/2010), hanno interpretato in modo estensivo il succitato disposto normativo ritenendolo applicabile anche in caso di richiesta di rimborso spese "ex post", a condizione che:

- a) intervenga sentenza di assoluzione;
- b) non vi sia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dall'imputato e l'ente di appartenenza;
- c) trattasi di parcella congrua:

RITENUTE sussistenti, nel caso di specie, le condizioni a) b) e c) di cui al punto che precede;

RITENUTO quindi necessario liquidare in favore del dipendente comunale, sig. Fracasso Ivano Marco, la complessiva somma di Euro 3.181,46 a titolo di rimborso spese di lite

CONSIDERATO che il rimborso spese di lite ex art.67 DPR n.268/1987 va impegnato e liquidato con deliberazione di G.C. e non con quale debito fuori bilancio (pareri Corte dei Conti, sez. Lombardia, n.20/2007 e n.514/2010);

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei rispettivi servizi;

con voti unanimi

# **DELIBERA**

- 1) di prendere atto che con sentenza n.242/2010, il Tribunale di Terracina, a definizione del procedimento penale nrg 1006/2007, assolveva gli imputati, Romagna Ermanno, Saviani Gianni e Fracasso Ivano Marco, tutti dipendenti del Comune di Terracina, "per non aver commesso il fatto";
- 2) di liquidare, ai sensi dell'art.67 del DPR n.268/1987 e per quanto esposto in narrativa, in favore del dipendente comunale, sig. **Fracasso Ivano Marco**, la complessiva somma di Euro 3.181,46 (di cui alla parcella presentata dall'avv. Orfeo Palmacci) a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute in riferimento al giudizio di cui al punto che precede;
- 3) di impegnare la succitata somma al capitolo 610 del corrente esercizio provvisorio;

La deliberazione, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Indi,

#### LA GIUNTA

con voto unanime e separato,

# **DELIBERA**

di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

# CITTA' DI TERRACINA

# DIPARTIMENTO FINANZIARIO

# **CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio			Rif.	al	Bilancio				Codici	Statistici	
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
							c.				ĺ
2011	1	01	02	03		00000610					S. Control

Numero Impegno	Data
20110000442 0	28.03.2011

Codice	Descrizione vincolo

		Att			
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
G.C.			_		

133205 DIPENDENTI COMUNALI

Per:

SENTENZA TRIBUNALE PENALE DI TERRACINA N. 242/2010 - RIMBORSO SPESE PER LITE AL DIP. SIG. FRACASSO IVANO M.

Importo Attuale Euro **3.181,46**Importo Iniziale Euro **3.181,46** 

Previsione Attuale	200.000,00
Impegnato sul CAP	63.971,08
Differenza	136.028,92

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

LI' 28.03.2011

IL RAGIONIERE CAPO

Il presente ve	rbale viene così sottoscritto	
	IDENTE	
Dr. Stefa	io Nardi	

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Pilone

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE IL MESSO COMUNALE Enrico Exossi	IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Luigi/Pilone
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal _	alil presente atto senzo
che sia pervenuta opposizione alcuna.  Cronologico n°  Terracina,	Il Messo Comunale

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

